

## ALLEGATO 1

Schema di convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi ai sensi dell'art. 18 Legge 24 giugno 1997 n. 196

TRA

La Corte di Giustizia Tributaria di primo e/o secondo grado di

E

la Università di

Premesso

che la legge 24 giugno 1997 n. 196 art. 18 ed il decreto 25 marzo 1998 n. 142 prevedono la istituzione di tirocini pratici e stages a favore di soggetti individuati, tra gli altri, dalle Università e Istituti di Istruzione statali e non, abilitati al rilascio di titoli accademici da svolgersi anche presso Uffici ed Istituzioni Pubbliche;

che effettive e riconosciute competenze della materia fiscale rappresentano qualità particolarmente richieste dalle imprese e dai professionisti;

che la frequentazione delle Corti di Giustizia Tributarie costituisce un ineguagliabile strumento di approfondimento ed affinamento degli studi effettuati presso le istituzioni universitarie permettendo, ad un tempo, di conoscere le modalità di accertamento dei tributi da parte degli uffici fiscali e gli strumenti posti a tutela della posizione del contribuente;

che le parti contraenti convengono che i tirocini formativi previsti dalle richiamate disposizioni legislative appaiono funzionali, non solo, alla formazione di laureati (e laureandi), specializzandi, o specializzati in materia giuridiche od economiche, con vocazione all'approfondimento delle problematiche fiscali, ma anche, al miglior funzionamento delle Corti di Giustizia Tributarie, consentendo l'inserimento temporaneo nelle loro strutture di giovani da destinare a compiti di ricerca e ausilio dei magistrati nello studio delle vertenze e nella redazione dei provvedimenti giurisdizionali;

### CIÒ PREMESSO

si conviene quanto segue:

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e del decreto 25 marzo 1998 n. 142 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di \_\_\_\_\_ si impegna, nei limiti quantitativi previsti dall'art. 1 comma 3 dell'indicato decreto ad accogliere, per un periodo di sei mesi, laureati (o laureandi) specializzandi o specializzati entro il termine di diciotto mesi dalla fine dei loro studi, ad organizzare per ciascuno dei soggetti prescelti dalla Università un tirocinio formativo che comporterà, previa redazione per ciascun tirocinante di un progetto formativo (che, secondo lo schema allegato, all'inizio di ciascun tirocinio verrà sottoscritto dal Presidente della Corte, dall'Università e dal tirocinante in conformità al disposto dell'art. 4 del decreto 142/98), lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. Assistenza del Presidente della Commissione nello studio preliminare dei ricorsi ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ai fini della dichiarazione di inammissibilità nei casi espressamente previsti;
- b. Individuazione delle vertenze di particolare rilevanza sia in relazione alla entità dei tributi accertati ai sensi dell'art. 30 comma 2 del d.lgs. 546/92, sia in relazione alla peculiarità della vicenda oggetto dei ricorsi;
- c. Assistenza del magistrato o giudice tributario assegnatario della trattazione dei ricorsi per la enucleazione dei punti salienti dei ricorsi e dei documenti rilevanti ai fini del giudizio anche

attraverso la consultazione dei fascicoli informatici con redazione, preferibilmente, di un foglio riepilogativo sintetico dei fatti oggetto del ricorso;

- d. Ricerca dei precedenti giurisprudenziali rilevanti sia nell'ambito della stessa Corte (anche allo scopo di evitare, ove possibile, contrasti di giudicato) sia nell'ambito delle altre giurisdizioni ed in particolare della Cassazione;
- e. Segnalazione di ipotesi di litisconsorzio necessario o di riunione di procedimenti;
- f. Ausilio, ove richiesto, nella redazione di schemi di provvedimento.

In particolare, ai tirocinanti sarà consentito:

- a. Studio dei fascicoli (predisponendo, ad es., schede riassuntive per procedimento) con l'analisi di casi concreti e delle principali questioni giuridiche sottese, ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte e approfondimento giurisprudenziale e dottrinale;
- b. Supporto al Magistrato o Giudice tributario nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati, ecc.);
- c. Supporto al Magistrato o Giudice tributario per la predisposizione di bozze di provvedimenti, quali sentenze, ordinanze e decreti, sotto la supervisione del magistrato/giudice formatore;
- d. Monitoraggio e gestione del ruolo, con l'aggiornamento dello stato dei procedimenti, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli e delle udienze con segnalazione al Magistrato o Giudice tributario assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione, analisi dei flussi processuali;
- e. Partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, salvo diversa determinazione del Magistrato o Giudice tributario, per acquisire esperienza diretta dello svolgimento del procedimento giurisdizionale e delle dinamiche decisionali;
- f. Condivisione su eventuali criticità organizzative ed informatiche con proposte per il loro superamento;
- g. Supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa e monitoraggio dei risultati.

Inoltre, i tirocinanti potranno:

- a. Accedere a banche dati giuridiche, strumenti di ricerca e documentazione per approfondire i temi trattati, previa autorizzazione del Magistrato o Giudice tributario;
- b. Partecipare a incontri formativi e seminari, organizzati dall'Università e dalla Corte, per l'aggiornamento su temi di diritto tributario e processuale;
- c. Confrontarsi periodicamente con i docenti/tutor e i magistrati e giudici tributari formatori per valutare il progresso del percorso formativo e ricevere eventuali indicazioni migliorative.
- d. Ciascun tirocinante sarà seguito da un tutor designato dalla Università e da un magistrato o giudice tributario (su indicazione del Presidente della Commissione) che ne curerà la specifica formazione procedendo alla redazione finale di una relazione da trasmettere all'Università.

L'ammissione allo svolgimento del progetto formativo non dà diritto ad alcun compenso a carico della Amministrazione e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali.

La Corte, qualora al tirocinante risulti assegnata, in base ad eventuali accordi tra la Corte, l'Università ed istituzioni pubbliche o private, una borsa di studio a carico esclusivo di soggetti terzi rispetto alla Corte, si riserva il diritto di convenire, con il soggetto erogante, che il versamento della borsa sia subordinato al rilascio di un nulla osta mensile condizionato all'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio.

Lo svolgimento del progetto formativo non è incompatibile con l'eventuale esercizio dell'attività di praticante professionista, (salvi gli obblighi di astensione e comunicazione di cui in appresso) mentre è incompatibile con l'esercizio di diretta attività professionale che comporti il patrocinio la rappresentanza del contribuente presso qualunque giurisdizione.

### **Obblighi del tirocinante**

Il tirocinante è tenuto:

- a. all'inizio del periodo formativo a dichiarare di non svolgere innanzi a nessuna autorità giudiziaria attività di patrocinio. È anche tenuto a comunicare ogni eventuale sopraggiunta modifica del suo status;
- b. a svolgere tutte le attività previste dal progetto formativo;
- c. a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi della Corte;
- d. a mantenere l'assoluta riservatezza su tutti i dati, informazioni e conoscenze di cui venisse in possesso ed a mantenere il più assoluto segreto di ufficio; non potrà riferire ad alcuno informazioni riguardanti i procedimenti di cui è venuto a conoscenza né altre informazioni, comunque, acquisite né fare copie o rilasciare copie degli atti che consulta. Al tirocinante è fatto espresso obbligo di immediatamente comunicare al magistrato o giudice tributario di affidamento ed al Presidente della Corte eventuali incompatibilità rispetto ai singoli procedimenti oggetto di esame durante il tirocinio, dipendenti da ragioni di conoscenza personale delle parti, oppure da frequentazioni a qualsiasi titolo degli studi professionali interessati alle definizioni dei giudizi. Il tirocinante è tenuto a comunicare, all'inizio del tirocinio e comunque in concomitanza con l'inizio della pratica professionale, il nominativo dello studio eventualmente frequentato ed ogni eventuale variazione.

La violazione di tutti gli obblighi a carico del tirocinante comporterà la cessazione immediata del tirocinio.

### **Obblighi della Corte**

La Corte, attraverso il suo Presidente, il magistrato o giudice tributario di affidamento e la Segreteria per le questioni afferenti i suoi compiti, provvederà, in conformità al progetto individuale, a fornire al tirocinante un'adeguata formazione circa le principali problematiche connesse con lo svolgimento del processo tributario, il funzionamento del processo telematico, la conoscenza dei principali orientamenti giurisprudenziali sui temi oggetto del ricorso con la finalità di permettere al tirocinante, alla fine del suo percorso, di avere sufficienti conoscenze in ordine al processo tributario, alla conoscenza dei provvedimenti accertativi delle Agenzie fiscali, alle soluzioni date dalla giurisprudenza sulle principali questioni dibattute in giudizio; la Corte curerà che al tirocinante sia consentito di approfondire le sue conoscenze in relazione a tutte le tipologie di vertenze in cui la Corte è chiamata ad operare al fine di dare allo stesso un quadro il più completo possibile delle problematiche tributarie.

Allo scopo di consentire un proficuo svolgimento delle attività, al tirocinante saranno messe a disposizione strumenti per l'accesso temporaneo al sistema informatico del processo tributario ed, ove possibile, alle principali banche dati.

La Corte si impegna a comunicare immediatamente agli Istituti previdenziali eventuali incidenti sul lavoro

### **Obblighi dell'Università**

L'Università si obbliga ad indicare per ciascun tirocinante il tutor affidatario e che manterrà i rapporti con la Corte;

L'università inoltre provvederà ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile impegnandosi a comunicare gli estremi delle assicurazioni

stipulate per ciascuno.

L'università si impegna a far pervenire alla Regione o Provincia delegata alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni copia della convenzione di ciascun progetto formativo.

La presente convenzione avrà durata di anni \_\_\_\_\_ e sarà tacitamente rinnovata alla scadenza salvo disdetta comunicata per iscritto con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza.

Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

## ALLEGATO 2

Schema di Convenzione di tirocinio ai sensi dell'art. 4 decreto 25 marzo 1998 n. 142

Premesso che in data

la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di  
e l'Università di

hanno stipulato una convenzione ai sensi della legge 24 giugno 1997 n.196 art. 18 e del decreto 25 marzo 1998 n. 142 per l'istituzione di tirocini formativi diretti alla formazione di laureati, o specializzati in materia giuridiche od economiche, diretti all'approfondimento delle problematiche fiscali attraverso la frequentazione della Corte di Giustizia Tributaria

che l'Università di \_\_\_\_\_ ha segnalato per la frequentazione di un tirocinio il dott./ la dott.ssa \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ laureato/a in \_\_\_\_\_ presso l'Università di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

premessi ancora

che l'Università di \_\_\_\_\_ ha indicato come tutor il prof. \_\_\_\_\_

che è stata stipulata dall'Università assicurazione per gli infortuni contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile i cui estremi sono \_\_\_\_\_

la Corte di Giustizia Tributaria di \_\_\_\_\_ ha indicato come referente il dott. \_\_\_\_\_

preso atto del curriculum degli studi del dott. /dott.ssa \_\_\_\_\_

### TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene che

per l'acquisizione di una specifica professionalità nella trattazione delle tematiche tributarie sia sostanziali sia processuali, idonee a permettere al/alla tirocinante di entrare nel mondo del lavoro e delle professioni con un adeguato bagaglio di conoscenze soprattutto nel campo della fiscalità delle imprese e del contenzioso tributario, il tirocinante \_\_\_\_\_ sia inserito per il periodo di sei mesi, nell'ambito della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di \_\_\_\_\_, con l'attribuzione dei seguenti compiti:

- a. Assistenza del Presidente della Commissione nello studio preliminare dei ricorsi ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 ai fini della dichiarazione di inammissibilità nei casi espressamente previsti;
- b. Assistenza del Presidente nella individuazione delle vertenze di particolare rilevanza sia in relazione alla entità dei tributi accertati ai sensi dell'art. 30 comma 2 del d.lgs. 546/92, sia in relazione alla peculiarità della vicenda oggetto dei ricorsi;
- c. Assistenza del magistrato o giudice tributario assegnatario della trattazione dei ricorsi per la enucleazione dei punti salienti dei ricorsi e dei documenti rilevanti ai fini del giudizio anche attraverso la consultazione dei fascicoli informatici con redazione, preferibilmente, di un foglio riepilogativo sintetico dei fatti oggetto del ricorso; ricerca dei precedenti giurisprudenziali rilevanti sia nell'ambito della stessa Corte sia nell'ambito delle altre giurisdizioni ed in particolare della Cassazione; segnalazione di ipotesi di litisconsorzio necessario o di riunione di procedimenti; redazione, ove richiesto, di schemi di provvedimento.

In particolare, ai tirocinanti sarà consentito:

- a. Studio dei fascicoli (predisponendo, ad es., schede riassuntive per procedimento) con l'analisi di casi concreti e delle principali questioni giuridiche sottese, ricostruzione del

- contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte e approfondimento giurisprudenziale e dottrinale;
- b. Supporto al Magistrato o Giudice tributario nel compimento della attività pratico/materiale o di facile esecuzione, come la verifica di completezza del fascicolo, l'accertamento della regolare costituzione delle parti (controllo notifiche, rispetto dei termini, individuazione dei difensori nominati, ecc.);
  - c. Supporto al Magistrato o Giudice tributario per la predisposizione di bozze di provvedimenti, quali sentenze, ordinanze e decreti, sotto la supervisione del magistrato/giudice formatore;
  - d. Monitoraggio e gestione del ruolo, con l'aggiornamento dello stato dei procedimenti, il controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione, organizzazione dei fascicoli e delle udienze con segnalazione al Magistrato o Giudice tributario assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di priorità di trattazione, analisi dei flussi processuali;
  - e. Partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, salvo diversa determinazione del Magistrato o Giudice tributario, per acquisire esperienza diretta dello svolgimento del procedimento giurisdizionale e delle dinamiche decisionali;
  - f. Condivisione su eventuali criticità organizzative ed informatiche con proposte per il loro superamento;
  - g. Supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa e monitoraggio dei risultati.

Inoltre, i tirocinanti potranno:

- a. Accedere a banche dati giuridiche, strumenti di ricerca e documentazione per approfondire i temi trattati, previa autorizzazione del Magistrato o Giudice tributario;
- b. Partecipare a incontri formativi e seminari, organizzati dall'Università e dalla Corte, per l'aggiornamento su temi di diritto tributario e processuale;
- c. Confrontarsi periodicamente con i docenti/tutor e i magistrati e giudici tributari formatori per valutare il progresso del percorso formativo e ricevere eventuali indicazioni migliorative.

Sarà compito della Corte attraverso il suo Presidente, il magistrato o giudice tributario di affidamento e la Segreteria per le questioni afferenti i suoi compiti, a fornire al tirocinante un'adeguata formazione circa le principali problematiche connesse con lo svolgimento del processo tributario, il funzionamento del processo telematico, la conoscenza dei principali orientamenti giurisprudenziali sui temi oggetto del ricorso, dei provvedimenti accertativi delle Agenzie fiscali, delle soluzioni date dalla giurisprudenza sulle principali questioni dibattute in giudizio in relazione a tutte le tipologie di vertenze in cui la Corte è chiamata ad operare al fine di dare allo stesso un quadro il più completo possibile delle problematiche tributarie.

Al tirocinante sarà garantita la possibilità di accedere ai fascicoli processuali.

Il tirocinante si impegna, con la sottoscrizione del presente atto:

- a. a non svolgere innanzi a nessuna autorità giudiziaria o fiscale attività di assistenza o patrocinio ed a comunicare ogni eventuale sopraggiunta modifica del suo status;
- b. a svolgere tutte le attività previste dal progetto formativo;
- c. a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi della Corte;
- d. ad accedere nei locali della Corte solo negli orari di apertura degli uffici;
- e. a mantenere l'assoluta riservatezza su tutti i dati, informazioni e conoscenze di cui venisse in possesso ed a mantenere il più assoluto segreto di ufficio; in particolare a non riferire ad alcuno informazioni riguardanti i procedimenti di cui sia venuto a conoscenza né altre informazioni, comunque, acquisite né fare copie o rilasciare copie degli atti che consulta a meno di specifica autorizzazione e solo per i fini del tirocinio; a comunicare

immediatamente al magistrato o giudice tributario di affidamento ed al Presidente della Corte eventuali incompatibilità rispetto ai singoli procedimenti oggetto di esame durante il tirocinio, dipendenti da ragioni di conoscenza personale delle parti, oppure da frequentazioni a qualsiasi titolo degli studi professionali interessati alla definizioni dei giudizi; a comunicare, all'inizio del tirocinio e comunque in concomitanza con l'inizio della pratica professionale, il nominativo dello studio eventualmente frequentato ed ogni eventuale variazione.

Il tirocinante prende atto che la violazione di tutti gli obblighi a suo carico comporterà la cessazione immediata del tirocinio; che l'ammissione allo svolgimento del progetto formativo non dà diritto ad alcun compenso a carico della Amministrazione e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali.

La Corte, qualora al tirocinante risulti assegnata una borsa di studio a carico esclusivo di soggetti terzi, ha subordinato il versamento della borsa all'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio.

Lo svolgimento del progetto formativo è compatibile con l'eventuale esercizio dell'attività di praticante professionista, (salvi gli obblighi di astensione e comunicazione di cui in precedenza) mentre è incompatibile con l'esercizio di diretta attività professionale che comporti la rappresentanza del contribuente o la rappresentanza del contribuente o il suo patrocinio presso qualunque giurisdizione.

Data \_\_\_\_\_

Il Tirocinante

Per l'Università

Per la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di

## ALLEGATO 3

### **Convenzione per la formazione dei praticanti avvocati ex articolo 37 legge 111 / 2011 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di \_\_\_\_\_**

Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_

ed il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_, avv. \_\_\_\_\_

premesso che la normativa relativa ai tirocini formativi previsti all'art. 37 legge 111/2011 dispone quanto segue:

- 1) l'articolo 37 legge 111/2011 è collocato tra le "disposizioni per l'efficienza e sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie", e prevede tra l'altro la possibilità di effettuare per un anno la pratica forense presso gli Uffici giudiziari tributari, stabilendo così che l'apprendimento teorico possa essere integrato con esperienze pratiche nella disciplina di settore;
- 2) la legge professionale forense (cfr art. 14 Regio Decreto Legge 1578/1933) demanda al Consiglio dell'ordine degli Avvocati anche la vigilanza sull'esercizio e la pratica forense;
- 3) il regolamento per la pratica forense (Artt 1-3 DPR 101/ 90) attribuisce al Consiglio dell'ordine il compito di istituire le scuole di formazione professionale ad integrazione della pratica forense, nonché di vigilare sull'effettivo tirocinio da parte dei praticanti avvocati nei modi previsti dal regolamento e con i mezzi più opportuni;
- 4) il Consiglio dell'ordine ha il compito di rilasciare il certificato di compiuta pratica dopo aver verificato che il praticante l'abbia compiuta per il periodo prescritto, con diligenza e profitto (cfr art. 10 Regio Decreto 37/34);

le disposizioni in precedenza indicate mirano da una parte a rendere più efficaci il sistema giudiziario grazie all'apporto dei tirocinanti che vi partecipano e dall'altra, sotto diverso profilo, sono finalizzate a favorire il percorso formativo dei praticanti avvocati, offrendo loro la possibilità di arricchire e rendere il più ampio possibile il bagaglio di esperienze potendo sperimentare le dinamiche interne alla giurisdizione.

Poste le superiori premesse, il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di \_\_\_\_\_ ed il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_, al fine di conseguire le finalità in precedenza enunciate, convengono quanto segue:

#### **Articolo 1**

I praticanti avvocati sono ammessi ad espletare il tirocinio, prestando la loro attività presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di \_\_\_\_\_, sino ad un anno; detta frequenza è sostitutiva del pari periodo della pratica forense ma non esonera dalla frequentazione dei corsi di formazione di cui al precedente punto 3, possono essere altresì ammessi i praticanti avvocati che abbiano già intrapreso un percorso formativo presso gli Uffici giudiziari di altre giurisdizioni ai sensi dell'art 73 D.L. 79/2013, e che si sia interrotto per impossibilità oggettiva di continuazione, purché il tirocinio presso la Corte di Giustizia Tributaria abbia una durata di almeno sei mesi, con un computo complessivo che verrà considerato dal COA ai fini della pratica forense che non potrà comunque superare un anno.

#### **Articolo 2**

Sono selezionati ai fini della pratica coloro che, non avendo precedenti penali per delitti non colposi,

né carichi pendenti del medesimo tipo, presentino la più elevata votazione di laurea, il piano di studi universitari più confacente all'attività da svolgere e la propensione, eventualmente già concretamente manifestata all'attività di ricerca giuridica nel campo del diritto tributario e del diritto processuale tributario.

### **Articolo 3**

Le domande di partecipazione al tirocinio, secondo il modulo prestampato reperibile al sito internet del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ e devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica ed inviate alla segreteria della Presidenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di \_\_\_\_\_ all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_ e per conoscenza al Consiglio dell'ordine all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_

La selezione dei tirocinanti, tenuto conto dei posti disponibili e delle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, verrà effettuata in base ai parametri indicati nel precedente articolo 2 da una commissione composta dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di \_\_\_\_\_ o da un suo delegato, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ o da un suo delegato, dal coordinatore nominato dal Presidente della Corte Tributaria e da un tutor individuato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati.

### **Articolo 4**

Gli ammessi al percorso formativo previa sottoscrizione del verbale di impegno, hanno l'obbligo di riservatezza, previsto dall'articolo 15 della legge 675/ 96, riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione. Devono mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del lavoro svolto e devono astenersi dalla deposizione testimoniale in riferimento a informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione, devono astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a causa in trattazione davanti al magistrato o giudice affidatario che provengano dallo studio legale in cui il tirocinante svolge, o ha svolto, la pratica forense, devono indicare all'affidatario ogni altra situazione di incompatibilità. La violazione dei doveri menzionati a titolo esemplificativo e, comunque, accertate condotte riconducibili alla violazione degli obblighi di riserbo e di riservatezza, al venir meno del rapporto fiduciario tra l'affidatario e lo stagista, alla verificata inidoneità di quest'ultimo desumibile dalla scarsa frequentazione dell'ufficio Giudiziario, dal ritardo nella predisposizione dell'attività affidatagli e comunque da ogni indicatore rilevante ai fini di valutare la diligenza, la correttezza e la lealtà del tirocinante o sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio determinano l'immediata cessazione dello stage. Il provvedimento di ammissione sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per il parere previsto dall'art 37 IV comma legge 111/2011.

### **Articolo 5**

I praticanti avvocati, nella domanda di ammissione, possono indicare il magistrato tributario o il giudice tributario onorario a cui vorrebbero essere assegnati, preferenza della quale si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Gli ammessi allo stage sono affidati esclusivamente ai magistrati tributari professionali o ai giudici tributari che si siano dichiarati disponibili e che costituiscono il riferimento didattico ed organizzativo del partecipante. Gli stagisti assisteranno l'affidatario nel compimento delle ordinarie attività, ad eccezione dell'esame di atti giudiziari o assistenza ad attività giudiziarie coperte da segreto o riservate in forza di norme processuali, con compiti di studio, preparazione dell'udienza, redazione di minute provvedimenti, sotto la guida del referente provvederanno all'aggiornamento dell'archivio informatico e delle banche dati relativamente all'esito delle decisioni assunte, cureranno i rapporti con la cancelleria con la quale collaboreranno al fine di favorire la partecipazione tra rappresentanti di categorie eterogenee (magistrati tributari, giudici tributari, avvocati, informatici, segretari di sezione) che in tal modo potranno integrare le rispettive esperienze e conoscenze per conseguire comuni obiettivi, secondo

una cultura della giurisdizione finalizzata all'efficienza del servizio e a garantire la ragionevole durata del processo.

#### **Articolo 6**

Ogni tirocinante deve assicurare la frequentazione dell'ufficio giudiziario secondo moduli organizzativi concordati con l'affidatario, dovendo contemperarsi la partecipazione al percorso formativo con la frequentazione dello studio legale presso il quale il predetto eventualmente effettua la pratica forense e con le esigenze di studio.

#### **Articolo 7**

Il magistrato o il giudice tributario affidatario potrà avere al massimo 2 (due) tirocinanti e dovrà redigere una breve relazione sull'attività svolta dai suddetti, sulla frequenza, sull'esito dello stage e su eventuali profili di eccellenza. Tale relazione, ove il tirocinante effettuerà la pratica presso magistrati o giudici diversi, dovrà essere trasmessa al coordinatore che, tenuto conto degli apporti degli affidatari, redigerà la relazione conclusiva. Le relazioni dell'affidatario o del coordinatore andranno trasmesse al Consiglio dell'ordine degli avvocati per le valutazioni di competenza e al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ai sensi dell'articolo 37 citato.

#### **Articolo 8**

L'ordine degli avvocati provvederà ad assicurare i tirocinanti iscritti all'albo degli avvocati di \_\_\_\_\_ contro gli infortuni che dovessero verificarsi all'interno degli uffici della Corte di giustizia tributaria di primo grado di \_\_\_\_\_. Non sono previste borse di studio, indennità né rimborso, anche nel caso in cui l'interessato abbia espletato parte del tirocinio presso altre giurisdizioni ai sensi dell'art 73 D.L. 79/2013 secondo le modalità indicate all'art 1. Il tirocinio espletato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di non costituisce in alcun modo rapporto di pubblico impiego.

Luogo e data

Il Presidente del COA di \_\_\_\_\_

Avv. \_\_\_\_\_

Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di \_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_

## MODELLO ISTANZA TIROCINIO

On. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI \_\_\_\_\_

On. CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ ( ) alla Via/Piazza \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_, avendo conseguito la laurea in giurisprudenza presso  
l'Università di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ voto \_\_\_/\_\_\_

### SULLA PREMESSA CHE:

- in data \_\_\_\_\_ la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di \_\_\_\_\_ ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ hanno stipulato la convenzione per la formazione dei praticanti avvocati ex art. 37 della legge 111/2011 presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di \_\_\_\_\_;
- l'art. 37 della legge 111/2011, collocato tra le “disposizioni per l'efficienza e sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie” prevede tra l'altro la possibilità di effettuare per un anno la pratica forense presso gli Uffici giudiziari tributari, stabilendo così che l'apprendimento teorico possa essere integrato con esperienze pratiche nella disciplina di settore

### CHIEDE

di essere ammesso/a ad espletare il tirocinio prestando attività presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di \_\_\_\_\_ e indica il dott./la dott.ssa \_\_\_\_\_ quale magistrato tributario o giudice tributario a cui vorrebbe essere assegnato,

### DICHIARA

- di essere iscritto/a nel Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ libretto rilasciato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_;
- di non avere precedenti penali per delitti non colposi, né carichi pendenti del medesimo tipo;
- di essere a conoscenza che assisterà l'affidatario nel compimento delle ordinarie attività, ad eccezione dell'esame di atti giudiziari o assistenza ad attività giudiziarie coperte da segreto o riservate in forza di norme processuali, con compiti di studio, preparazione dell'udienza, redazione di provvedimenti, sotto la guida del referente provvederà all'aggiornamento dell'archivio informatico e delle banche dati relativamente all'esito delle decisioni assunte, curerà i rapporti con la segreteria con la quale collaborerà al fine di favorire la partecipazione tra rappresentanti di categorie eterogenee (magistrati tributari, giudici tributari, avvocati, informatici, segretari di sezione) che in tal modo potranno integrare le rispettive esperienze e conoscenze per conseguire comuni obiettivi, secondo una cultura della giurisdizione finalizzata all'efficienza del servizio e a garantire la ragionevole durata del processo;
- di essere a conoscenza che il tirocinio ha la durata di un anno;
- di essere a conoscenza che la frequenza è sostitutiva del pari periodo della pratica forense ma non esonera dalla frequentazione dei corsi di formazione di cui al punto 3 della convenzione;
- di essere a conoscenza che previa sottoscrizione del verbale di impegno, ha l'obbligo di riservatezza, previsto dall'art. 15 della legge 675/96, riguardo ai dati, alle informazioni ed alle

notizie acquisite durante il periodo di formazione. Dovrà mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del lavoro svolto, dovrà astenersi dalla deposizione testimoniale in riferimento a informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione, dovrà astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a causa in trattazione davanti al magistrato o giudice affidatario che provengano dallo studio legale in cui il tirocinante svolge o ha svolto la pratica forense, dovrà indicare all'affidatario ogni altra situazione di incompatibilità. La violazione dei doveri menzionati a titolo esemplificativo e, comunque, accertate condotte riconducibili alla violazione degli obblighi di riserbo e di riservatezza, al venir meno del rapporto fiduciario tra l'affidatario e il tirocinante, alla verificata inidoneità di quest'ultimo desumibile dalla scarsa frequentazione dell'Ufficio Giudiziario, dal ritardo nella predisposizione dell'attività affidatagli e comunque da ogni indicatore rilevante ai fini di valutare la diligenza, la correttezza e la lealtà del tirocinante o sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio determinano l'immediata cessazione del tirocinio. Il provvedimento di ammissione sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per il parere previsto dall'art. 37 IV comma legge 111/2011;

- di essere a conoscenza che deve assicurare la frequenza dell'ufficio giudiziario secondo moduli organizzativi concordati con l'affidatario, dovendo contemperarsi la partecipazione al percorso formativo con la frequentazione dello studio legale presso il quale il predetto eventualmente effettua la pratica forense e con le esigenze di studio;
- di essere a conoscenza che non sono previste borse di studio, indennità né rimborso spese o trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione, anche nel caso in cui l'interessato abbia espletato parte del tirocinio presso altre giurisdizioni ai sensi dell'art. 73 D.L. 79/2013 secondo le modalità indicate all'art. 1;
- di essere a conoscenza che il tirocinio espletato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di \_\_\_\_\_ non costituisce in alcun modo rapporto di pubblico impiego né dà diritto ad alcuna retribuzione o indennità sotto qualsiasi forma o rimborso spese
- di impegnarsi a rispettare le norme in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei soggetti impegnati a vario titolo nelle attività della Corte di Giustizia.

\* \* \*

Allega i seguenti documenti:

- 1) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni: nascita, residenza, laurea con gli esami sostenuti ed il possesso dei requisiti sopraindicati;
- 2) Copia documento di identità in corso di validità;
- 3) Certificato attestante l'iniziata pratica forense;
- 4) Quattro fotografie formato tessera

Data \_\_\_\_\_

Con osservanza

Firma \_\_\_\_\_

Con riferimento al Regolamento europeo (GDPR) 2016/679, successive integrazioni e disposizioni, per la protezione dei dati personali, il sottoscritto presta il proprio consenso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di \_\_\_\_\_, affinché provveda nello svolgimento delle sue funzioni

istituzionali al trattamento dei dati personali sopra forniti e alle eventuali comunicazioni a terzi, consapevole che la mancata autorizzazione comporta l'impossibilità di accettazione della richiesta.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_